

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4852 del 13/10/2020
Oggetto	DPR 59/2013 - Ditta CANTONIERA CAVALLARA S.R.L. nel Comune di Ostellato - modifica sostanziale AUA per scarichi sul suolo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5008 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 23950/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta “Cantoniera Cavallara s.r.l.” con sede legale nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Ostellato n. 9/a ed impianto nel Comune di Ostellato, località San Giovanni, via Lidi Ferraresi snc - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività estrattiva di ghiaie, sabbie ed argilla, autorizzata con atto A.U.A. n. 4585 del 10.09.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 01.09.2020, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 10.09.2020 con il n. 130022, presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni in data 01.09.2020 (registrata al prot. del Comune n. 19964/20 pratica SUAP n. 521/2020) dalla Ditta “Cantoniera Cavallara s.r.l.”, nella persona di Paola Strozzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Ostellato n. 9/a ed impianto nel Comune di Ostellato, località San Giovanni, via Lidi Ferraresi snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività estrattiva di ghiaie, sabbie ed argilla, autorizzata con atto A.U.A. n. 4585 del 10.09.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Cantoniera Cavallara s.r.l.” per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale (scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione) autorizzata con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 4585 del 10.09.2018:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - trasformazione di un vecchio fabbricato residenziale in locanda ed affittacamere;

- realizzazione nel fabbricato oggetto di ristrutturazione di un locale cucina, di una sala pranzo di 35 mq, wc, e di due camere di 14 mq;
- installazione di impianti di depurazione per il trattamento dei reflui derivanti dal fabbricato (degrassatore, vasca biologica, vasca Imhoff), che saranno scaricati sul suolo tramite il pozzetto di ispezione esistente;
- per lo scarico sul suolo, ampliamento della trincea esistente e realizzazione di una nuova trincea;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 05.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 142607 del 05.10.2020), con la quale si trasmettono i Pareri favorevoli del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni riguardante lo scarico sul suolo e l'impatto acustico;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta "Cantoniera Cavallara s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Ostellato n. 9/a ed impianto nel Comune di Ostellato, località San Giovanni, via Lidi Ferraresi snc, codice fiscale e P.IVA 01340310380 per la modifica dell'attività estrattiva di ghiaie, sabbie ed argilla autorizzata con atto A.U.A. n. 4585 del 10.09.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
----------------	--------------------------	------------------------

<b>ambientale interessato</b>		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>COMUNE</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>COMUNE</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. La ditta dovrà provvedere alla pulizia annuale dei pozzetti, in particolare dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella D.G.R. Emilia Romagna 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.
3. Nell'area adibita alla subirrigazione non dovranno essere presenti platee o superfici pavimentate inibenti il passaggio dell'aria.
4. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
5. Dovranno essere adottate norme di comportamento tali da evitare che rifiuti solidi o liquidi possano compromettere la funzionalità del sistema, in particolare evitando sversamenti di oli nello

scarico. La ditta dovrà provvedere affinché tali rifiuti vengano raccolti e conferiti a ditte specializzate per il loro corretto smaltimento.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'A.U.A. n. 4585 del 10.09.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'  
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI  
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE  
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**